REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Direzione generale

Servizio Tecnico

DISCIPLINARE DI GARA PER LA FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' VIVAISTICA IN ESECUZIONE DELLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 248 DEL 19.11.2010

PARTE I
OGGETTO DELL'APPALTO
Art. 1
(Oggetto dell'appalto)

Il presente disciplinare ha per oggetto la fornitura di materiali occorrenti alla gestione dell'attività vivaistica, per un importo stimato complessivo, messo a base dell'appalto, pari a euro 133.542,00 IVA esclusa.

L'intera fornitura, dettagliatamente descritta nel capitolato tecnico "Allegato A", è suddivisa nei seguenti 5 lotti da aggiudicarsi separatamente:

- Lotto 1 - Vasi ed etichette – importo a base d'asta € 8.668,00 IVA esclusa – C.I.G. 0571916801;
- Lotto 2 – Torba bionda acida e substrato per semina – importo a base d'asta € 19.214,00 IVA esclusa – C.I.G. 0571924E99;
- Lotto 3 - Mastelli e vasi - importo a base d'asta € 66.834,00 IVA esclusa – C.I.G. 05719281EA;
- Lotto 4 –- Teli antialghe, ombreggianti, frangivento, in polietilene - importo a base d'asta € 17.510,00 IVA esclusa – C.I.G. 057194933E;
- Lotto 5 – Contenitori alveolari in plastica per la semina di specie forestali e piedini montabili ai portacontenitori – importo a base d'asta € 21.316,00, IVA esclusa – C.I.G. 057195475D.

Le imprese possono presentare offerta per tutti i lotti o anche per uno solo di essi.

Non possono essere presentate offerte parziali e/o condizionate.

Art. 2
(Articoli della fornitura)

L'intera fornitura è costituita dagli articoli riportati nel capitolato tecnico "Allegato A" formante parte integrante e sostanziale del presente atto.

La descrizione riportata nell'allegato A è da intendersi pertanto come requisito minimo delle caratteristiche e proprietà degli articoli richiesti. Verranno pertanto ammesse alla gara tutte le offerte presentate relative a prodotti di qualità uguale o superiore a quanto indicato dall'Ente, mentre si procederà all'esclusione di quelle offerte formulate per articoli in difetto delle caratteristiche e qualità minime richieste.

PARTE II
NORME PER LA GARA E LA STIPULA
Art. 3
(Documentazione di gara)

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara i seguenti documenti:

- Bando di gara;
- Capitolato tecnico "Allegato A" - Elenco e descrizione della fornitura
- Allegato B - Modello per autocertificazione
- Allegato C – Modello per la presentazione dell'offerta economica.

Art. 4
(Termini e modalità di ricezione delle offerte)

A) Le imprese che intendono partecipare alla gara dovranno, a pena di esclusione, presentare un'offerta sottoscritta dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della società, o da altro soggetto che presenti contestualmente specifica procura notarile.

I documenti da presentare – a pena di esclusione -, dettagliati nel seguito, e le modalità di presentazione – anch'esse a pena di esclusione -, sono i seguenti:

Un plico esterno debitamente sigillato con ceralacca e/o con nastro adesivo tipo scotch e controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente, recante il nominativo, la sede dell'impresa e la seguente dicitura "NON APRIRE - Contiene offerta per procedura aperta per la fornitura di materiale occorrente per la gestione dell'attività vivaistica - CIG _____ (indicare i numeri dei CIG dei lotti per cui si partecipa)– Scadenza 14.02.2011", a sua volta contenente:

I. una prima busta interna, anch'essa debitamente sigillata con ceralacca e/o con nastro adesivo tipo scotch e controfirmata sui lembi di chiusura, integra e non trasparente, recante la dicitura "Busta A - Documentazione di gara", contenente i documenti concernenti l'ammissione, ovvero:

- dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 DPR n. 445/2000 concernente gli elementi di ammissione, da effettuare mediante compilazione, o riproduzione, del prestampato "allegato B" (con tutte le dichiarazioni ivi contenute), debitamente sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, con allegazione di una copia di un valido documento di identità personale da prescegliere fra quelli individuati all'articolo 35 del D.P.R. 445/2000 (passaporto, carta d'identità, ecc.);
- cauzione provvisoria, a garanzia della serietà dell'offerta e della stipulazione del contratto, da prestare secondo le modalità indicate al successivo articolo 11 del presente disciplinare;

- dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.113 del D.Lgs. 163/2006 (tale dichiarazione potrà anche essere contenuta nella fideiussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria);
- n. 2 dichiarazioni bancarie con contenuti e modalità di cui al successivo articolo 7 lett. b del presente atto;
- modello G.A.P. compilato nella parte riservata all'impresa partecipante con timbro e sottoscrizione del legale rappresentante;
- in caso di partecipazione di raggruppamenti o consorzi ordinari costituendi, dichiarazione di impegno di cui all'art. 37 comma 8 D. Lgs. n. 163/2006;

II. una seconda busta interna, anch'essa debitamente sigillata con ceralacca e/o con nastro adesivo tipo scotch e controfirmata con le innanzi descritte modalità, integra e non trasparente, recante la dicitura "Busta B - Offerta economica" contenente l'offerta economica alla quale si offre di eseguire la fornitura, da presentare mediante utilizzo o riproduzione dell' "Allegato C" predisposto dall'Ente;

III. nel caso di dichiarazione di trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile (casella 10 b dell'Allegato B), un'ulteriore busta – anch'essa debitamente sigillata - con dicitura "Giustificativi situazione di controllo", nella quale dovranno essere inseriti i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

B) Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è fissato alle **ore 12 del giorno 14.02.2011.** Dopo tale termine non si ammetteranno offerte, nemmeno in sostituzione o a modifica di quelle già pervenute. Rimane inteso che la consegna dell'offerta è ad esclusivo carico del mittente e pertanto l'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile qualora il plico giunga oltre i termini prefissati per ritardi imputabili al servizio postale, ai corrieri o per qualsiasi altro motivo, ovvero qualora il plico giunga aperto o danneggiato, tale da non rispondere più ai requisiti di integrità indispensabili per l'ammissione alla gara.

C) Indirizzo al quale le offerte devono essere inviate:

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE

Viale Luigi Merello, 86 – 09123 CAGLIARI

D) L'offerta dovrà essere effettuata esclusivamente in lingua italiana.

E) L'offerta economica, dovrà essere indicata in cifre ed in lettere, fermo restando che, in caso di contrasto tra le indicazioni prevarrà quella in lettere, salvo errore palesemente riconoscibile da parte della commissione; si precisa altresì che in caso di contrasto tra il prezzo offerto e il ribasso percentuale, prevarrà quest'ultimo.

F) Sull'offerta deve essere regolarmente assolta l'imposta di bollo, pena la regolarizzazione ai sensi di legge.

Art 5

(Procedura di scelta del contraente)

L’appalto sarà affidato tramite procedura aperta di cui all’art. 55 comma 5 D.Lgs. n. 163/2006 e all’art. 17 L.R. n. 5/2007.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso pervenga o rimanga valida una sola offerta, purchè ritenuta congrua e conveniente.

In caso di offerte uguali, si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924.

Art. 6

(Criterio di aggiudicazione)

L'aggiudicazione della fornitura avverrà secondo il criterio del prezzo più basso, mediante ribasso sull’importo a base di gara, ai sensi dell’art. 82 D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art.18 comma 1 lett. b) L.R. n. 5/2007.

Saranno pertanto escluse le offerte in aumento rispetto alla base dell'appalto.

Art. 7

(Capacità dei concorrenti)

E’ consentita la partecipazione di tutti i soggetti di cui agli articoli 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006, in possesso dei seguenti requisiti:

a) CAPACITÀ GIURIDICA:

a1) Assenza di cause di esclusione: le imprese, e per esse, con riferimento ai requisiti personali, gli amministratori con poteri di rappresentanza, non devono trovarsi in una delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006. Dovranno possedere, tutti i requisiti, riportati nell’allegato “B” Modello di autocertificazione.

Saranno escluse le imprese, in cui i soggetti indicati dalla lett. c dell’art. 38, abbiano subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunita' dei quali la stazione appaltante abbia valutato l’ incidenza sulla moralita' professionale.

Saranno escluse le imprese che si siano rese colpevoli di negligenza o malafede in precedenti forniture, in applicazione dell’art. 3 del R.D. 2440/23 e del R.D. 827/24.

Saranno escluse altresì le imprese per le quali venga accertata l’imputabilità delle relative offerte ad un unico centro decisionale.

a2) Requisiti di idoneità professionale:

- Per le imprese residenti in Italia: iscrizione nel registro della C.C.I.A.A., per l’attività in appalto;
- Per le imprese residenti in stati membri o firmatarie di accordo GATT, già OMC: iscrizione nel competente registro commerciale o professionale dello Stato di residenza definiti nell'allegato XI B al Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163, ovvero iscrizione nel registro commerciale o professionale valido nel paese di residenza.

b) CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA

Le imprese partecipanti alla gara dovranno presentare n. 2 idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati al credito con le quali gli stessi attestano l'idoneità economica e finanziaria dell'impresa ai fini dell'assunzione del presente appalto. Pena l'esclusione, le dichiarazioni rese dall'Istituto Bancario dovranno fare espresso riferimento al presente appalto indicando la denominazione della gara o il relativo importo.

In caso di RTI costituendo dovranno essere presentate due dichiarazioni bancarie da ciascun componente il raggruppamento.

c) CAPACITA' TECNICA

Al fine della verifica del possesso dei requisiti di capacità tecnica, i concorrenti dovranno dichiarare di aver effettuato negli ultimi tre anni forniture di settore di importo pari o superiore al 50 % della base d'asta del presente appalto (riferita al lotto o alla somma dei lotti a cui si partecipa). Tale dichiarazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, potrà essere resa anche unitamente alla dichiarazione sul possesso degli altri requisiti (secondo quanto indicato nell' "Allegato B").

PARTECIPAZIONE IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (RTI), DI CONSORZI E AVVALIMENTO.

E' ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l'osservanza della disciplina di cui all'art 37 del D.lgs. 163/2006.

In caso di riunione di concorrenti, il modello di autocertificazione dovrà essere compilato dal rappresentante legale di ogni impresa e le "dichiarazioni personali" dovranno essere presentate da ogni componente con potere di rappresentanza della stessa (v. istruzioni Allegato B).

Nel caso di partecipazione da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, l'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate, deve specificare, pena l'esclusione, le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dalla normativa vigente. Tali dichiarazioni dovranno essere contenute nella busta della documentazione di gara.

E' ammessa altresì la partecipazione di consorzi, ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi membri dell'UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento.

Ai consorzi si applica la disciplina prevista dagli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare sia in forma individuale che associata. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del c.p. È vietata partecipazione a più di un consorzio stabile.

I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) del Codice dei contratti - consorzi di cooperative di

produzione e lavoro, consorzi di imprese artigiane – sono tenuti ad indicare in sede di offerta l'elenco dei consorziati; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

In caso di partecipazione di RTI, consorzi ordinari costituiti prima della gara o GEIE, nella busta contenente la documentazione di gara dovrà essere inserita la seguente documentazione:

a) per gli RTI copia conforme all'originale del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza al mandatario (capogruppo) a stipulare in nome e per conto proprio e dei mandanti (in alternativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 DPR 445/2000);

b) per i consorzi o GEIE copia conforme dell'atto costitutivo del consorzio o GEIE (in alternativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 DPR 445/2000 attestante la costituzione del consorzio o GEIE e relativi dati).

Inoltre si deve dichiarare:

- che nessun soggetto partecipa alla gara d'appalto in altra forma, neppure individuale;
- di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario o del GEIE e di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia.

In caso di partecipazione di RTI o consorzi ordinari non ancora costituiti o per i GEIE da costituire, nella busta contenente la documentazione di gara dovrà essere inserita la seguente documentazione:

- dichiarazione di impegno, da rendere ai sensi dell' art. 47 del D.P.R. 445/2000, del legale rappresentante di ogni impresa che farà parte del raggruppamento, del consorzio ordinario o del GEIE a:
  - a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario (capogruppo da indicare in sede di offerta), ai sensi dell'art. 37, commi 14, 15 e 16, del Codice dei Contratti, a stipulare il contratto in nome in nome e per conto proprio e dei mandanti;
  - a costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE;
  - a rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
  - a uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, ai sensi degli artt. 34 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006;
  - a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE e a rispettare tutte le norme vigenti in materia.

  La dichiarazione dovrà altresì specificare che nessun soggetto partecipa alla gara d'appalto in altra forma, neppure individuale.

Non è ammessa la partecipazione separata alla gara di imprese che abbiano identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono ruoli di legale rappresentanza; in tale evenienza si procederà all'esclusione di tutte le imprese che si trovino in dette condizioni.

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento temporaneo o del

consorzio ordinario di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salve le eccezioni di legge.

E' ammesso l'avvalimento così come disciplinato dall'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto del predetto disposto normativo, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tali fini il concorrente allega, a pena di esclusione, la documentazione richiesta dall'art. 49 del citato D.Lgs 163/2006 – da inserire nella busta contenente la documentazione di gara - e precisamente:

1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'operatore economico ausiliario (art. 49, comma 2, lett. a), Codice dei Contratti);
2. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'operatore economico ausiliario attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, con le stesse modalità previste per il concorrente dal presente disciplinare;
3. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'operatore economico ausiliario con cui quest'ultimo si obbliga a mettere a disposizione del concorrente per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'operatore economico ausiliario di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. e) Codice dei Contratti);
5. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell'offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell'appalto e del valore economico di ciascuna di esse.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lettere f) e g), Codice dei Contratti).

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 49, comma 8, del Codice dei Contratti, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'operatore economico ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti.

L'operatore economico ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati, ai sensi del citato art. 49, comma 10, come modificato dal D. Lgs. n. 6/2007.

Art. 8

(Subappalto)

E' ammesso il ricorso al subappalto secondo quanto previsto dall'art. 118 del Codice dei Contratti.

Il ricorso al subappalto deve essere segnalato in sede di offerta, pena la mancata autorizzazione, con dichiarazione del legale rappresentante del concorrente, o dell'impresa capogruppo nel caso di RTI, in cui sono indicate le parti della fornitura che si intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo, rientranti entro il limite del 30% dell'importo contrattuale.

L'Ente non intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 di corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Pertanto l'appaltatore sarà obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data del pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Art. 9

(Termine di validità dell'offerta)

I concorrenti rimangono vincolati alla loro offerta per180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione.

Art. 10

(Anomalia delle offerte)

Le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata in applicazione del meccanismo di cui all'art. 86, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006, verranno sottoposte a valutazione di congruità secondo il procedimento disciplinato dall' 88 dello stesso D.Lgs. n. 163/2006. Ai fini dell'applicazione del suddetto meccanismo, le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

In ogni caso è fatta salva la possibilità della Stazione Appaltante di sottoporre a verifica quelle offerte ritenute, in base ad elementi specifici, anormalmente basse.

Art. 11

(Cauzione definitiva e provvisoria)

Le imprese partecipanti alla procedura di gara dovranno prestare cauzione, di validità non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta, nelle forme previste dall'art. 75 del D. Lgls. n. 163/2006 per un importo pari al 2% della somma a base d'asta di ogni singolo lotto per il quale viene presentata offerta.

Nel caso venga presentata offerta per più lotti la cauzione potrà anche essere unica con somma assicurata pari al 2 % della somma delle basi d'asta dei lotti per i quali viene presentata offerta.

In tale caso la polizza assicurativa ovvero la fideiussione bancaria dovrà recare l'indicazione dei lotti ai quali la garanzia si riferisce.

La cauzione provvisoria può essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata, ai sensi della L. 348/82 ovvero mediante

deposito provvisorio sul Conto Corrente Depositi Cauzionali IBAN n. IT 49 R 02008 04810 000401051244 presso il Servizio di Tesoreria dell'Ente Unicredit S.P.A.

Tale cauzione sarà svincolata entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva, salvo nei confronti dell'impresa aggiudicataria, nei confronti della quale sarà svincolata a seguito della stipula del contratto e della prestazione della cauzione definitiva.

La garanzia deve avere validità non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 Cod. civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'impresa aggiudicataria è tenuta altresì a costituire una garanzia fideiussoria nella misura e con le modalità previste dall'art. 113 D.Lgs. n. 163/2006.

A tal fine, l'offerta è corredata (si veda art. 5 punto I, 3° capoverso), a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare tale garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario.

In caso di RTI la garanzia fidejussoria dovrà essere intestata a ciascun componente il raggruppamento.

L'importo delle garanzie è ridotto del 50 % per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti (originale, copia autenticata, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o copia conforme all'originale ai sensi del DPR 445/2000; negli ultimi 2 casi allegare copia di un valido documento d'identità del dichiarante).

La costituzione della cauzione provvisoria in misura ridotta senza la dimostrazione del requisito nelle forme previste comporta l'esclusione dalla gara.

Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese siano certificate o in possesso della dichiarazione.

Art. 12

(Seduta di gara)

Le offerte pervenute, secondo le modalità stabilite dall'art. 4 saranno esaminate da un seggio di gara, composto da un numero dispari di componenti variabile da tre a cinque, individuati tra il personale della stazione appaltante.

La gara sarà dichiarata aperta, il giorno feriale successivo a quello di scadenza per la presentazione delle offerte, e dunque il 15.02.2011, con inizio alle ore 10,00 presso la sede dell'Ente Foreste della Sardegna in viale Merello n. 86 a Cagliari e si procederà:

1) alla verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, con conseguente dichiarazione di irricevibilità dei plichi pervenuti tardivamente o non integri;

2) all'apertura dei plichi che superino positivamente la verifica di cui al precedente punto 1, alla

verifica della presenza nei medesimi delle buste interne;

3) all'apertura della busta contenente la documentazione di gara e alla constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti, verificandone la regolarità;

4) all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica e alla rilevazione dei ribassi percentuali;

5) al calcolo della soglia di anomalia e alla verifica dell'esistenza di eventuali offerte anomale;

6) alla formazione della graduatoria delle migliori offerte con indicazione di quelle eventuali da sottoporre a procedimento di verifica ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs. n. 163/2006.

Tale seduta sarà pubblica. Potranno parteciparvi i legali rappresentanti delle ditte o i loro delegati.

In caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra i concorrenti e nell'interesse della stazione appaltante, il concorrente potrà essere invitato, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, anche solo a mezzo fax o via e-mail, a completare o a fornire i chiarimenti opportuni in ordine al contenuto di documenti presentati.

Le comunicazioni inerenti la gara in argomento verranno effettuate tramite fax o e-mail.

Art. 13

(Controlli sul possesso dei requisiti)

Sulle dichiarazioni presentate verranno effettuati i controlli di legge per verificare la veridicità di quanto dichiarato e autocertificato.

Ai sensi del combinato disposto degli art. 15 e 18 L.R. n. 5/2007, effettuate con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti richiesti dal bando, la stazione appaltante procede all'aggiudicazione definitiva a favore dell'aggiudicatario provvisorio.

In caso di R.T.I., ai fini dell'aggiudicazione definitiva, dovrà essere prodotta copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all' impresa capogruppo, ovvero dell'atto costitutivo del consorzio qualora non acquisito nel corso della procedura.

Qualora non sia prodotta tale documentazione o non sia confermato il contenuto delle dichiarazioni rese, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla nuova aggiudicazione.

Art. 14

(Stipulazione del contratto)

La stipulazione del contratto ha luogo entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque non prima che siano decorsi 35 dall'invio dell'ultima delle comunicazioni ai controinteressati del medesimo provvedimento di aggiudicazione (art. 11, commi 9 e 10, D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.). Tale termine dilatorio non si applica nel caso in cui sia stata presentata o sia stata ammessa una sola offerta e non siano state tempestivamente proposte impugnazioni del bando di gara o queste impugnazioni risultino già respinte con decisione definitiva (art. 11, comma 10 bis, D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.).

Ai fini della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà produrre la seguente documentazione:

- garanzia fideiussoria nella misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale, IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall'art.113, co. 1, del D.Lgs.

163/06. In caso di possesso della certificazione di qualità – da documentare – detta garanzia potrà essere ridotta nella misura del 50%. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa – che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia

all'eccezione di cui all'art.1957, co.2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante - sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto;

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata da registrare in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico dell'aggiudicatario.

PARTE III

OBBLIGHI CONTRATTUALI

Art. 15

(Termini di consegna)

La consegna dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni consecutivi naturali.

Il suddetto termine decorre dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto.

Per i ritardi nelle consegne verranno applicate le penali di cui all'articolo 19 del presente disciplinare.

La consegna si intende eseguita con la consegna della merce presso il vivaio dell'Ente indicato all'art. 17.

L'impresa potrà richiedere lo spostamento dei termini di consegna solo per impedimenti o ritardi dovuti a cause di forza maggiore (alluvioni, incendi, scioperi ecc.) debitamente dimostrate con idonea documentazione accettata dall'Amministrazione.

L'evento di forza maggiore dovrà essere comunicato all'Amministrazione entro 5 giorni dal suo verificarsi. Decorso tale termine la causa di forza maggiore non viene riconosciuta e l'impresa è soggetta alle penalità previste dall'art. 19 per gli eventuali ritardi sull'esecuzione della fornitura.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si precisa che non rientrano tra le cause di forza maggiore l'interruzione dell'attività dell'impresa per ferie e/o festività, né giustificano lo spostamento dei termini eventuali comunicazioni o richieste di chiarimenti.

Il protrarsi del ritardo per fatti dell'impresa per più di trenta giorni dal termine stabilito è considerato grave negligenza e può comportare la risoluzione contrattuale, fatta salva l'esecuzione della procedura in danno.

La risoluzione contrattuale determina l'incameramento della cauzione.

Art. 16

(Modalità delle consegne)

Ai sensi dell'art. 4 della L. 136/2010, la bolla di consegna dei materiali deve essere integrata anche del numero di targa e del nominativo del proprietario degli automezzi.

La stazione appaltante pertanto, tramite dipendenti incaricati, verificherà all'atto di consegna la completezza delle bolle anche riguardo ai dati sopra esposti.
Le spedizioni sono accompagnate da distinte indicanti i colli ed i pesi, gli estremi del contratto al quale la fornitura si riferisce, nonché i certificati e le dichiarazioni previste dalla normativa vigente.
Sui colli deve essere indicata l'impresa mittente e sommariamente il contenuto.
Tutte le spese di imballaggio, di trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico dell'impresa, la quale pertanto deve effettuare le consegne libere da qualunque spesa nei magazzini destinatari indicati in contratto.
Gli imballaggi devono essere adeguati alla natura dei beni da consegnare e rispondere alle norme in vigore. Deterioramenti per negligenze, imballaggi insufficienti, od in conseguenza del trasporto, conferiscono all'Amministrazione il diritto di rifiutare i beni, alla stregua di quelli scartati al collaudo, a danno dell'impresa.

Art. 17

(Luogo di consegna)

La consegna dovrà avvenire presso il seguente vivaio dell'Ente Foreste della Sardegna:
Le forniture dovranno essere effettuate franco vivaio.

Art. 18

(Liquidazione e pagamento dei corrispettivi)

I corrispettivi dovuti sulla base del contratto saranno liquidati successivamente alla data del verbale di collaudo ed a seguito di presentazione della relativa fattura, previa verifica da parte della stazione appaltante della regolarità contributiva dell'impresa.
L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nell' esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.
La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa, e non giudiziale.

Art. 19

(Penalità nell'esecuzione)

L'impresa, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta a penalità quando:

- effettua in ritardo la consegna della fornitura: 3% dell'importo di aggiudicazione per ogni decade di ritardo;
- si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati: 2% dell'importo delle forniture non conformi;

- effettua in ritardo gli adempimenti prescritti, nel caso di rivedibilità dei beni in sede di collaudo, di invito al rifacimento e all'eliminazione di difetti o imperfezioni: 1 % dell'importo della fornitura oggetto dei prescritti adempimenti per ogni giorno di ritardo;
- non effettua, o effettua con ritardo, il ritiro dei prodotti rifiutati al collaudo dai magazzini in cui è avvenuta tale operazione: 1 % dell'importo delle forniture rifiutate;

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono. Se non vi sono crediti o se essi risultino insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione.

L'addebito delle penali potrà, altresì, essere addebitato su eventuali ulteriori crediti dell'Impresa dipendenti da altri contratti.

Qualora la cauzione dovesse ridursi per l'applicazione di penali, l'impresa dovrà provvedere al suo reintegro entro 10 giorni dalla comunicazione dell'Amministrazione.

PARTE IV
COLLAUDO DELLA FORNITURA

Art. 20
(Collaudo)

Il collaudo deve accertare che i beni forniti dall'impresa presentino i requisiti richiesti dal contratto.

Il collaudo verrà eseguito da dipendenti dell'amministrazione o, eventualmente, da soggetti esterni all'uopo incaricati.

Alle operazioni di collaudo l'impresa può farsi rappresentare da propri incaricati. L'assenza di rappresentanti dell'impresa è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori. Eventuali rilievi e determinazioni sono tempestivamente comunicati all'impresa a mezzo di lettera raccomandata.

Art. 21
(Luoghi delle operazioni di collaudo)

I controlli sulla fornitura verranno effettuati nei locali dei magazzini dove è avvenuta la consegna, entro 30 giorni dalla data stessa di consegna.

Qualora ritenuto opportuno dall'Amministrazione, le verifiche potranno preliminarmente essere eseguite presso i magazzini o centri di produzione dell'impresa. In tal caso le spese relative alla missione del personale incaricato per l'esecuzione del collaudo, saranno a carico dell'Ente stesso.

Art. 22
(Metodologie di collaudo)

I collaudatori sottopongono ad esame, a loro scelta, le quantità di prodotti che ritengono necessarie, senza che l'impresa possa elevare contestazioni o pretese.

I collaudatori possono eseguire anche esami o prove a campione, nell'intesa che i risultati ottenuti sopra le percentuali dei prodotti esaminati si estendano a tutta la partita.

Art. 23

(Risultati di collaudo)

I collaudatori, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono:

1) accettare i prodotti;
2) rifiutare, in tutto o in parte, i prodotti;
3) dichiarare rivedibili, in tutto o in parte, i prodotti.

Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche.

Salvo diversa indicazione contrattuale, l'impresa ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spesa i prodotti non accettati al collaudo entro 20 giorni dalla data del verbale dei collaudatori da cui risulti l'avvenuto rifiuto, o dalla data della lettera raccomandata dell'Amministrazione di notifica del rifiuto, ove l'impresa non abbia presenziato al collaudo. Possono essere dichiarati rivedibili quei prodotti che presentano difetti di lieve entità, cioè non risultano perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche, e per essi si ritiene che possano essere posti nelle condizioni prescritte, salvo l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.

In via di eccezione, l'Amministrazione, su conforme proposta dei collaudatori, può accettare, con adeguata svalutazione, le forniture di beni non perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche richiamate in contratto.

Il regolare collaudo dei prodotti non esonera comunque l'impresa per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della collaudazione, ma vengano accertati in seguito.

Ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e della risoluzione n. 71/E del 25.03.2003 dell'Agenzia delle Entrate, i verbali di collaudo delle forniture che contengano contestualmente la sottoscrizione dell'altra parte contraente sono sottoposti a imposta di bollo, il cui assolvimento è a carico del fornitore.

Art. 24

(Difetti di costruzione e garanzie dell'impresa)

L'impresa garantisce i prodotti da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per il periodo di garanzia offerto.

L'impresa pertanto è obbligata a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti dipendenti da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati manifestatisi nei beni forniti durante tale periodo,.

Entro 15 giorni dalla data della lettera dell'Amministrazione con cui si notificano i difetti riscontrati con invito ad eliminarli, l'impresa è tenuta ad adempiere a tale obbligo.

A garanzia di ciò, l'Amministrazione può sospendere i pagamenti eventualmente ancora non effettuati relativi al contratto, ovvero, in mancanza, i pagamenti dovuti all' impresa in relazione ad altre forniture in corso con l'Amministrazione.

PARTE V

NORME FINALI

Art. 25

(Cause di esclusione)

Oltre alle cause espressamente previste, si procederà all'esclusione dalla presente gara nel caso in cui i plichi non siano confezionati con le modalità prescritte, per difformità degli articoli offerti rispetto ai requisiti minimi, ovvero perché manchi o sia incompleta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara e non sia applicabile il soccorso documentale ex art. 46 D.Lgs. n. 163/2006. In ogni caso, comporta l'esclusione dell'impresa l'inosservanza di una prescrizione del bando o del disciplinare posta a pena di esclusione, nullità, invalidità ecc.

Articolo 26

(Comunicazioni)

Ai sensi dell'art. 79 comma 5 quinquies è fatto obbligo a ciascun concorrente di eleggere domicilio per tutte le comunicazioni di cui alla presente procedura, presso un indirizzo di posta elettronica ovvero un numero di fax attivo (o entrambi), debitamente indicati nel Modello Allegato B.

Art.27

(Foro competente)

Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il foro di Cagliari.

Art.28

(Finanziamento)

La spesa derivante dall'esecuzione della fornitura prevista dal presente disciplinare graverà sulle risorse disponibili del Bilancio dell'Ente Foreste Sardegna esercizio 2010.

Art.29

(Diritto di accesso)

E' garantito alle ditte concorrenti l'accesso ai documenti amministrativi relativi alla presente gara secondo quanto stabilito dall'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 30

(Obblighi di cui alla Legge 136/2010)

L’appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera dell’impresa aggiudicataria, sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni, utilizzando conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari).

I suddetti soggetti economici comunicano alla stazione appaltante, entro sette giorni dall’accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, gli estremi identificativi dei conti correnti e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall’appaltatore con i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine l’appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere (ivi compresi quelli con i subfornitori, i liberi professionisti, i dipendenti) per l’esecuzione del contratto, mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 in cui attesta che i relativi contratti contengono la suddetta clausola di tracciabilità, ovvero che gli stessi sono stati stipulati precedentemente all’entrata in vigore della L. 136/2010 e verranno pertanto adeguati entro il 06/03/2011 come previsto dal D.L. 12/11/2010, n. 187.

La citata clausola dovrà essere contenuta, a pena di nullità, anche negli eventuali contratti di subappalto.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita' finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

L’inosservanza degli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della L. 136/2010, comporta oltre che l’applicazione della clausola risolutiva espressa inserita nel contratto, l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge.

Art.31

(Trattamento dei dati personali)

L’Ente Foreste della Sardegna tratterà i dati personali relativi alle ditte partecipanti alla gara esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nei limiti ed ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni.

I dati forniti, richiesti in base ad obbligo di legge ed unicamente ai fini della costruzione del rapporto commerciale ed al suo mantenimento, saranno raccolti, trattati ed archiviati mediante procedimenti informatici e manuali (archivi cartacei), ad accesso selezionato, secondo le disposizioni di legge.

L'eventuale diffusione dei dati trattati ad altri soggetti sarà consentita nei soli limiti del perseguimento delle finalità istituzionali e delle norme stabilite dalla legge e dai regolamenti.
Le imprese concorrenti potranno comunque esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Art.32

(Richiesta di eventuali chiarimenti)

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del bando di gara, del presente disciplinare ed in generale sugli altri documenti di gara, potranno essere richiesti via fax al n. 0702799207 oppure via mail ai seguenti indirizzi: giupinna@enteforestesardegna.it oppure pmurgia@enteforestesardegna.it.
L'Ente si riserva di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare, a tal fine, un termine perentorio entro cui le imprese offerenti devono far pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti, pena l'esclusione della gara.
L'Ente pubblicherà chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet: http://www.sardegnaforeste.it.

Art.33

(Responsabile del procedimento)

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 il Responsabile del procedimento è il sig. Giuseppe Cubeddu.

Il Direttore del Servizio

Antonio Casula